

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (MTR-2)

Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025

Paragrafi riportati: Capitoli 1, 4 e 5 (parti di competenza dell'Ente territorialmente competente)

Ambito tariffario di Apricena

Gestore: GIAL PLAST S.r.l.

Rideterminazione delle predisposizioni tariffarie 2024-2025 — determina del Direttore Generale n. 591

La presente relazione è redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 alla determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 e riporta i soli capitoli di competenza dell'Ente territorialmente competente (di seguito anche ETC) — **capitoli 1, 4 e 5** —, restando i capitoli 2 e 3 di competenza del gestore. Le informazioni, i dati e le valutazioni coprono l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

Per l'ambito tariffario di Apricena la predisposizione tariffaria 2024-2025 non è stata prodotta dal Comune. In ragione di ciò, l'ETC ha provveduto ai sensi dell'art. 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF ("Meccanismi di garanzia") alla predisposizione del Piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Il presente documento dà atto, per i capitoli di competenza dell'ETC, degli esiti di tale procedimento e della successiva rideterminazione condotta con l'ausilio dello strumento di calcolo (Tool MTR-2) completo.

Sommario

1. Premessa (ETC)	2
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	2
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	2
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	2
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	3
1.5 Altri elementi da segnalare	3
2. Descrizione dei servizi forniti <i>(capitolo a cura del/i gestore/i — non riportato)</i>	
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario <i>(capitolo a cura del/i gestore/i — non riportato)</i>	
4. Attività di validazione (ETC)	4
4.1 Modalità di raccolta dei dati	4
4.2 Esito delle trasmissioni e adempimenti dei soggetti obbligati	4
4.3 Applicazione dei meccanismi di garanzia (art. 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF)	4
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)	6
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	6
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	6
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	6
5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing	6
5.5 Conguagli	7
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	7
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	7
5.8 Rimodulazione dei conguagli	7
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	7
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
5.11 Ulteriori detrazioni	7
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata	8

1. Premessa (ETC)

In via preliminare l'Ente territorialmente competente procede a una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza, tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di Apricena, pur facendo parte dell'A.R.O. FG/4, costituito con convenzione ex art. 30 TUEL secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012 e individuato dalla Regione Puglia quale sub-ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

L'AGER, in qualità di Ente territorialmente competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del TQRIF, ha individuato con propri provvedimenti il posizionamento della gestione nello schema I della matrice di cui alla tabella del citato art. 3 per il Comune di Apricena, autonomo ambito tariffario, fatti salvi gli obblighi e i livelli qualitativi previsti nei Contratti di servizio e nella Carta della Qualità vigenti. L'AGER ha altresì approvato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del TQRIF, la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario autonomo del Comune.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è svolto dalla società GIAL PLAST S.r.l., in forza di contratto di appalto stipulato; non è previsto alcun avvicendamento gestionale nel periodo regolatorio relativo agli anni 2024 e 2025.

Le attività di "gestione della tariffa" e "rapporti con gli utenti" sono di competenza del Comune, che svolge in particolare: le attività di accertamento e riscossione (incluse bollettazione e invio degli avvisi di pagamento); la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione dei reclami), anche mediante sportelli dedicati o call-center; la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.

Le attività di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata e di trattamento e recupero della frazione organica e delle altre frazioni merceologiche sono state indicate dal Comune nel proprio PEF, con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 del MTR-2, in quanto soggetto contraente e obbligato nei confronti degli impianti per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si rileva che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati, atteso che la Legge Regionale n. 24/2012 ha disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendolo in due segmenti: da una parte il servizio di raccolta e trasporto, di competenza dei sub-ambiti denominati ARO; dall'altra il trattamento, il recupero e lo smaltimento, di competenza dell'Ente di Governo unico dell'Ambito Territoriale Ottimale.

Ad ogni buon conto, i rifiuti prodotti sul territorio comunale negli anni 2022 e 2023 sono stati conferiti, secondo la frazione merceologica, presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico e produzione di CSS regionali (tra cui Conversano, Massafra, Deliceto, Poggiardo, Ugento e Manduria), presso l'impianto di produzione di CSS di Cavallino e presso gli impianti di incenerimento con recupero energetico e di discarica regionali (tra cui Manfredonia, Massafra, Taranto, Brindisi e Deliceto), secondo le disposizioni dell'AGER; la frazione organica è stata conferita presso gli impianti di compostaggio/digestione anaerobica regionali (tra cui Lucera, Modugno, Laterza, Erchie e Manduria).

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della predisposizione tariffaria del biennio 2024-2025, la documentazione prevista dagli artt. 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, e dalla determinazione n. 1/DTAC/2023 è la seguente.

Per il gestore: dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla determina n. 1/DTAC/2023; bilancio di esercizio 2022 e situazione patrimoniale; libro dei cespiti; relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 alla determina n. 1/DTAC/2023; Piano economico finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025.

Per il Comune: dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 4 alla determina n. 1/DTAC/2023; rendiconto di gestione dell'anno 2022; relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 alla determina n. 1/DTAC/2023; delibera di presa d'atto/approvazione del PEF; Piano economico finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025.

Come dettagliato al successivo capitolo 4, il gestore ha trasmesso la documentazione di propria competenza, mentre il Comune non ha trasmesso la documentazione di propria competenza. Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione è archiviata ed è a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

1.5 Altri elementi da segnalare

Con nota del 19 marzo 2024 prot. n. 1776, l'AGER ha diffidato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, della deliberazione 363/2021/R/RIF, i gestori e i Comuni ad ottemperare alla trasmissione della documentazione prescritta dagli artt. 7 e 8 della medesima deliberazione, come modificata dalla deliberazione 389/2023/R/RIF, per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione delle entrate tariffarie per le annualità 2024 e 2025. Il gestore GIAL PLAST S.r.l. ha ottemperato alla diffida, trasmettendo la documentazione di propria competenza in data 20 febbraio 2024 (come dettagliato al capitolo 4), mentre il Comune di Apricena non ha dato alcun riscontro. **L'inerzia ha pertanto riguardato esclusivamente il Comune**, quale soggetto competente per le attività di gestione della tariffa e dei rapporti con gli utenti, e non il gestore dei servizi di raccolta, trasporto e spazzamento, che ha regolarmente adempiuto agli obblighi di propria competenza.

Ricorrendo, per il solo Comune, i presupposti dell'art. 9, comma 3, della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'ETC ha provveduto alla predisposizione d'ufficio dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti, con esclusione di incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e di adeguamenti degli stessi all'inflazione. In tale contesto, con determina del Direttore Generale n. 436 del 17 luglio 2024 l'AGER ha assunto le pertinenti determinazioni in ordine all'ambito di Apricena, determinando l'aggiornamento del PEF 2024-2025 nella misura annuale di € 2.110.615,00, mediante riconduzione delle entrate tariffarie al livello dell'annualità 2023.

Le predisposizioni tariffarie 2024-2025 dell'ambito sono state successivamente oggetto di rideterminazione, condotta con l'ausilio dello strumento di calcolo (Tool MTR-2) completo. All'esito, le entrate tariffarie di riferimento sono state determinate applicando il limite alla crescita annuale (parametro p pari al 2,4%) e riconoscendo i costi efficienti risultanti dalla validazione, con le detrazioni di cui al comma 4.6 esposte al successivo capitolo 5. Gli esiti della rideterminazione sono ivi illustrati.

4. Attività di validazione (ETC)

La validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano economico finanziario, ed è svolta dall'ETC o, in alternativa, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (art. 7, comma 4, della deliberazione 363/2021/R/RIF). Ai sensi del comma 28.1 del MTR-2, tale verifica concerne almeno: (a) la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; (b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti; (c) il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Sul piano operativo, la validazione dei dati si è basata sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali — rappresentate, per il Comune, dai rendiconti della gestione e, per il gestore, dal bilancio di esercizio —, sulla verifica della correttezza dei driver utilizzati nella ripartizione di costi e ricavi, nonché sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti, impiegando i dati dell'annualità (a-2), nella specie quelli del bilancio 2022.

4.1 Modalità di raccolta dei dati

L'Ente territorialmente competente dà atto che la raccolta dei dati necessari alla predisposizione e all'aggiornamento dei piani economici finanziari 2024-2025 è stata svolta per il tramite del portale telematico "AGER Servizi" e di apposite schede di rilevazione dei dati, che l'AGER ha reso disponibili ai gestori e alle amministrazioni comunali di ciascun ambito tariffario. Attraverso tali strumenti, ai gestori e ai Comuni è stato richiesto di trasmettere le schede compilate unitamente alla relazione di accompagnamento e alla dichiarazione di veridicità, secondo i modelli di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023.

4.2 Esito delle trasmissioni e adempimenti dei soggetti obbligati

Il gestore GIAL PLAST S.r.l. ha ritrasmesso all'ETC, per il tramite del portale "AGER Servizi", le schede di rilevazione dei dati compilate, unitamente alla relazione di accompagnamento e alla dichiarazione di veridicità di propria competenza, in data 20 febbraio 2024.

Il Comune di Apricena, per contro, non ha trasmesso alcuna documentazione di propria competenza — né le schede di rilevazione dei dati, né la relazione di accompagnamento, né la dichiarazione di veridicità —, non dando alcun riscontro alla diffida del 19 marzo 2024 prot. n. 1776 e non rispettando il termine di trenta giorni antecedente alla scadenza fissata dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni.

La mancata trasmissione della documentazione, nei termini, da parte del Comune deve ritenersi, senza alcun dubbio, quale mancata collaborazione nei confronti dell'ETC nell'ambito della procedura di validazione ex art. 8 della citata deliberazione e integra, pertanto, **inadempienza** del soggetto obbligato ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF. Il protrarsi dell'inerzia del Comune non ha consentito all'AGER, nella sua qualità di ETC, di espletare compiutamente l'ordinaria attività di validazione fondata sulla documentazione di competenza comunale.

4.3 Applicazione dei meccanismi di garanzia (art. 9 della deliberazione 363/2021/R/RIF)

In conseguenza dell'accertata inadempienza, l'ETC ha fatto applicazione dei meccanismi di garanzia di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione 363/2021/R/RIF, a mente del quale, qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione delle pertinenti determinazioni, "sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento", restando ferma la facoltà degli organismi competenti di

provvedere comunque “alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti”.

In prima applicazione, l'ETC ha proceduto alla predisposizione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 utilizzando la tariffa finale per l'anno 2023 — già approvata da questo ETC — a tutela dell'utenza finale (determina del Direttore Generale n. 436 del 17 luglio 2024).

In sede di rideterminazione, condotta con l'ausilio dello strumento di calcolo completo, l'ETC ha svolto la validazione dei dati riferiti all'annualità (a-2) e ha determinato le entrate tariffarie di riferimento nel rispetto della metodologia del MTR-2, applicando il limite alla crescita annuale e riconducendo i costi riconosciuti al livello efficiente e congruo mediante le detrazioni di cui al comma 4.6, come esposto al capitolo 5. *[Integrare il riferimento alla base della rideterminazione connessa al contenzioso, come indicato al § 1.5.]* Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione è archiviata ed è a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (ETC)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il parametro p per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie è stato determinato pari al 2,4%, quale risultante del tasso di inflazione programmata (r_{pi} pari al 2,7%) al netto del coefficiente di recupero di produttività (X_a pari allo 0,3%); non sono stati valorizzati i coefficienti QL, PG e C116, né il coefficiente di recupero dell'inflazione CRI.

Il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita ($\sum T_{max}$) è risultato pari a € 2.195.828 per il 2024 e a € 2.137.793 per il 2025. Per l'annualità 2024 il totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum T_a$), al netto delle detrazioni di cui al comma 4.6, è risultato pari a € 2.287.866, eccedente il $\sum T_{max}$ per € 92.037; le entrate tariffarie effettivamente applicate sono state pertanto contenute entro il limite di crescita (€ 2.195.828), come illustrato ai paragrafi 5.9 e 5.10. Per l'annualità 2025 non si registra alcun superamento ($\sum T_a$ pari a $\sum T_{max}$).

Tabella 5.1.a — Entrate tariffarie e limite di crescita (totale ambito, valori in euro)

Voce	2024	2025
$\sum T_{Va}$ — entrate tariffarie parte variabile	1.740.876	1.614.978
$\sum T_{Fa}$ — entrate tariffarie parte fissa	546.989	522.816
$\sum T_a$ — totale entrate di riferimento (dopo detr. 4.6)	2.287.866	2.137.793
$\sum T_{max}$ — entrate massime nel limite di crescita	2.195.828	2.137.793
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	92.037	0
Entrate tariffarie effettive (entro il limite)	2.195.828	2.137.793

Tabella 5.1.b — Ripartizione del $\sum T_a$ (dopo le detrazioni ex art. 4.6) tra gestore e Comune, valori in euro

Voce	Gestore	Comune	Totale
$\sum T_a$ 2024	2.051.032	236.834	2.287.866
$\sum T_a$ 2025	1.900.940	236.854	2.137.793

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Per le annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate le componenti previsionali associate a specifiche finalità (CO116, CQ e COI), non ricorrendone i presupposti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Sono state compiute le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15, commi 2, 3 e 4, del MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Con riferimento ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (CONAI e assimilati), il fattore di sharing ω è stato determinato, nel rispetto della matrice di cui all'art. 3.2 del MTR-2, pari a 0,40; il fattore di sharing b è stato determinato pari a 0,30 (con $b(1+\omega)$ pari a 0,42). I ricavi da corrispettivi riconosciuti, pari a circa € 80.781, sono stati portati in riduzione delle entrate tariffarie nella misura risultante dall'applicazione dei predetti fattori. Non risultano proventi dalla vendita di materiale ed energia (AR).

5.5 Conguagli

Per le annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate componenti a conguaglio (RC_{tot}), né relative ai costi variabili né relative ai costi fissi.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'equilibrio economico-finanziario oggetto di verifica è quello della gestione, e non già quello soggettivo del gestore (comma 27.5 del MTR-2): la verifica è condotta avendo a riferimento i soli costi efficienti che superino il vaglio di validazione e, dunque, anche la verifica di congruità (comma 28.1). La determinazione delle entrate tariffarie nel rispetto del limite alla crescita, con il riconoscimento dei costi efficienti e l'applicazione delle detrazioni di cui al comma 4.6, assicura l'equilibrio della gestione e idonei livelli di efficienza del servizio.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo. Detrazioni ex art. 4.6

La riconduzione dei costi riconosciuti al livello efficiente e congruo è stata attuata mediante le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, imputate alle singole componenti tariffarie valorizzate nello strumento di calcolo sui costi rendicontati, in funzione delle valutazioni di congruità operate. Le detrazioni operate, distinte tra lato gestore e lato Comune, sono di seguito riepilogate.

Tabella 5.7.a — Detrazioni di cui al comma 4.6, lato gestore e lato Comune, valori in euro

Voce	2024	2025
Detrazioni ex art. 4.6 — lato Gestore	107.361	162.520
Detrazioni ex art. 4.6 — lato Comune	978.976	888.886
Totale detrazioni ex art. 4.6	1.086.337	1.051.406

Le detrazioni lato Comune attengono prevalentemente alle componenti degli accantonamenti e delle poste non riconoscibili in misura integrale secondo i criteri di efficienza e congruità del metodo.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Non ricorre l'applicazione della facoltà di rimodulazione dei conguagli di cui all'art. 17.2 del MTR-2, non essendo state valorizzate componenti a conguaglio.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Per l'annualità 2024 il totale delle entrate tariffarie di riferimento ($\sum Ta$), al netto delle detrazioni ex art. 4.6, eccede il limite alla crescita ($\sum T_{max}$) per € 92.037.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non è stata formulata alcuna istanza di superamento del limite alla crescita ai sensi del comma 4.6 del MTR-2; le entrate tariffarie applicate sono contenute entro il $\sum T_{max}$ per entrambe le annualità.

5.11 Ulteriori detrazioni

Per le annualità 2024 e 2025 non sono state valorizzate ulteriori detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 2/DRIF/2021.

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

È stato determinato l'indicatore H di partenza e i relativi obiettivi di miglioramento. Sulla base dei dati disponibili, la gestione si colloca nella classe di partenza I; la percentuale di raccolta differenziata utilizzata ai fini del calcolo è pari al 70%, con quantità (a-2) pari a 4.815 tonnellate, costo unitario effettivo (Cueff) pari a 43,8 c€/kg per il 2024 e 44,5 c€/kg per il 2025, a fronte di un benchmark di riferimento di 37,2 c€/kg. I coefficienti di gradualità risultano $\gamma_1 = -0,40$ e $\gamma_2 = -0,30$, per un totale $(1+\gamma)$ pari a 0,30; il macro-indicatore R1 è pari all'80%.